



CONFEDERAZIONE GILDA-UNAMS  
ORGANIZZAZIONE DI COMPARTO

**NurSind, il sindacato delle Professioni Infermieristiche**  
**SEGRETERIA NAZIONALE**

*Prot. SN-201*

*del 27/12/2011*

*Alla Cortese attenzione del*  
**Segretari Provinciali**

**Oggetto: *Riforma pensionistica Fornero – Monti.***

Gentile segretario,

è di prossima pubblicazione la legge di conversione del decreto legge “salva Italia” che prevede importanti novità sugli aspetti previdenziali. Le modifiche al sistema previdenziale contenute sono da ritenersi strutturali in modo da considerare la materia compiutamente riformata e stabile negli anni.

Comunichiamo dunque alcuni aspetti salienti che, ad una prima lettura, possono già indirizzare la nostra analisi.

L’art. 6 abroga gli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Coloro che subiscono infortuni sul lavoro o malattie professionali mantengono in essere la sola tutela assicurata dall’INAIL e nulla più.

L’art. 24 prevede più disposizioni in materia di trattamenti pensionistici ed in particolare:

- Viene esteso a tutti il cosiddetto sistema contributivo; la norma interessa coloro che possono far valere 18 anni di contribuzione (servizio) al 31 dicembre 1995 che fino ad oggi fruivano del più favorevole sistema retributivo. In sostanza, chi matura 34 anni di servizio al 31 dicembre 2011 si vedrà calcolare l’anzianità che maturerà dal 1 gennaio 2012 in poi fino al pensionamento secondo il meno favorevole sistema contributivo.
- Coloro che si trovano con un’anzianità inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 non hanno alcuna variazione (chi vanta il sistema misto lo mantiene tale come coloro che hanno il sistema contributivo pieno).
- Coloro che hanno maturato il diritto a pensione in base alla normativa in vigore fino ad oggi (o per quote o per i 40 anni di contribuzione), entro il 31 dicembre 2011, non sono soggetti alle modifiche introdotte dalla nuova legge. Pertanto a chi matura i requisiti entro l’anno ha la



# CONFEDERAZIONE GILDA-UNAMS

## ORGANIZZAZIONE DI COMPARTO

### NurSind, il sindacato delle Professioni Infermieristiche

#### SEGRETERIA NAZIONALE

possibilità di ottenere la certificazione da parte dell'INPDAP (ente soppresso che confluirà nell'INPS) del diritto alla pensione.

- I nuovi requisiti introdotti non trovano applicazione nei confronti delle lavoratrici che, in via sperimentale, ai sensi dell'art. 1 c. 9 della legge n. 243/2004, fino al 2015 conseguono la pensione sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età di almeno 57 anni che optando per il trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo. Si ribadisce che il trattamento subisce una notevole riduzione (circa 30-40%).
- Coloro che rientrano negli ultimi due punti e non sono toccati dalla riforma sono soggetti alle vecchie "finestre mobili", finestre abolite dalla riforma per chi matura i requisiti dal 1.1.2012.

#### **I nuovi requisiti dal 1.1.2012:**

- Viene soppresso l'accesso alla pensione tramite quote. L'accesso alla pensione di vecchiaia è per tutti al compimento dei 66 anni (vedi tabella 1) e non è più possibile accedervi con una combinazione tra anzianità contributiva ed età (quote 96 - 97).
- L'accesso al pensionamento anticipato (rispetto ai 66 anni) è consentito ai lavoratori maschi dipendenti pubblici in possesso di un'anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, di 42 anni e 1 mese e alle lavoratrici dipendenti in possesso di un'anzianità contributiva di 41 anni e 1 mese. I suddetti requisiti sono aumentati di un mese per il 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 e sono, inoltre, incrementati con gli adeguamenti alla speranza di vita (vedi tabella 2). È prevista, però, una riduzione pari all'1% applicata sulla quota retributiva della pensione in caso di accesso anticipato rispetto all'età di 62 anni + aspettativa di vita. La riduzione annua dell'1% diventa di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 2 anni:

anni	età	Percentuale di riduzione	totale
2012	62	0	0
	61	1%	1%
	60	1%	2%
	59	2%	4%
	58	2%	6%



# CONFEDERAZIONE GILDA-UNAMS

## ORGANIZZAZIONE DI COMPARTO

### NurSind, il sindacato delle Professioni Infermieristiche

#### SEGRETERIA NAZIONALE

- L'aspettativa di vita dal 1.1.2013 incrementa l'età anagrafica sia per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia per l'accesso al pensionamento anticipato (vedi tabelle).

Tabella 1.

Età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia Con requisito contributivo minimo di 20 anni		
Anni	Uomini e donne del pubblico impiego	Donne settore privato
2012	66	62
2013	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2015	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2016	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi

Tabella 2.

Età per l'accesso al pensionamento anticipato			
Anni	Anzianità contributiva		Età senza decurtazione (anni e mesi)
	Uomini (anni e mesi)	Donne (anni e mesi)	
2012	42 e 1 mese	41 e 1 mese	62
2013	42 e 5 mesi	41 e 5 mesi	62 e 3 mesi
2014	42 e 6 mesi	41 e 6 mesi	62 e 3 mesi
2015	42 e 6 mesi	41 e 6 mesi	62 e 3 mesi
2016	42 e 10 mesi	41 e 10 mesi	62 e 7 mesi
2017	42 e 10 mesi	41 e 10 mesi	62 e 7 mesi
2018	42 e 10 mesi	41 e 10 mesi	62 e 7 mesi
2019	43 e 2 mesi	42 e 2 mesi	62 e 11 mesi
2020	43 e 2 mesi	42 e 2 mesi	62 e 11 mesi
2021	43 e 5 mesi	42 e 5 mesi	63 e 2 mesi

- A coloro che rientrano nella categoria dei lavori usuranti (lavoro notturno) ai sensi del Dlgs 67/2011 è concesso l'accesso alla pensione anticipata con la



**CONFEDERAZIONE GILDA-UNAMS**  
*ORGANIZZAZIONE DI COMPARTO*

**NurSind, il sindacato delle Professioni Infermieristiche**  
**SEGRETERIA NAZIONALE**

“quota 97” e la finestra mobile di 12 mesi, senza le decurtazioni previste dalla nuova riforma.

La legge introduce altresì novità in merito alla totalizzazione (la possibilità di sommare gratuitamente contributi versati in enti diversi per ottenere un'unica pensione) eliminando l'attuale limite minimo di 3 anni presso ciascuna gestione previdenziale.

Dal 1.1.2013 il coefficiente di trasformazione (applicato per determinare il trattamento di pensione calcolato con il sistema contributivo) attualmente previsto fino a 65 anni è esteso anche per l'età corrispondenti a valori fino a 70, ciò per incentivare il ritardo all'accesso alla pensione, potendo contare su un trattamento di maggior importo.

Distinti saluti.

Il Segretario Nazionale NurSind

**Dr. Andrea Bottega**

**A cura del servizio previdenziale.**